

Controlli e liti

Cassaforte di famiglia, ok all'amministratore senza compenso

Per bloccare sul nascere le contestazioni del Fisco si può inserire una clausola nello statuto

di Andrea Vasapolli

10 Novembre 2025

Nell'ambito della pianificazione patrimoniale, anche in funzione del passaggio generazionale, è sempre più diffuso il ricorso all'utilizzo di società con funzioni di holding o di "cassaforte di famiglia", i cui amministratori sono i componenti dello stesso nucleo familiare. Le stesse ragioni che inducono alla costituzione di tali società portano a non riconoscere alcun compenso agli amministratori per l'attività da essi svolta. Questi soggetti, infatti, quali componenti il nucleo familiare, ritraggono dalla loro attività di amministratore un'utilità indiretta, rappresentata per l'appunto dalle finalità per le quali tali società sono state istituite.

Tale impostazione si scontra spesso con l'approccio dell'agenzia delle Entrate la quale, applicando un'ormai superata qualificazione del rapporto di amministratore inquadrata nell'ambito del rapporto di mandato, applica la presunzione codicistica in base alla quale il mandato si presume a titolo oneroso. In assenza di compensi formalmente corrisposti agli amministratori, vengono così emessi avvisi di accertamento basati sul presupposto che l'amministratore abbia percepito compensi non dichiarati.

Tale approccio dell'amministrazione finanziaria è giuridicamente infondato, in quanto l'orientamento consolidato della Suprema corte è che quello di amministratore di società costituisce un rapporto societario di immedesimazione organica che fa dell'amministratore – a cui è affidata la gestione dell'impresa – il vero egemone dell'ente sociale: tale rapporto non è equiparabile al rapporto derivante dal contratto di prestazione d'opera o dal mandato, ed è quindi sottratto all'ambito applicativo della presunzione di cui all'articolo 1709 del Codice civile. Una recente sentenza del Tribunale di Milano (825/2025) offre lo spunto per riflettere su come risolvere in radice tale problematica. In essa si rammenta, infatti, che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, dalla disciplina dell'articolo 2364, comma 1, numero 3), del Codice civile e dell'articolo 2389 del Codice civile – che riservano alla competenza dell'assemblea o al contratto sociale la determinazione del compenso dovuto all'amministratore per l'attività svolta in esecuzione del mandato gestorio – non deriva la necessaria onerosità della carica, trattandosi di materia derogabile dalla diversa volontà dei soci espressa nell'atto costitutivo o nell'assemblea che può del tutto legittimamente prevedere la gratuità delle relative funzioni. Ne deriva la legittimità della clausola statutaria che, in deroga alle previsioni degli articoli 2389 e 2364 del Codice, preveda la gratuità delle funzioni di amministratore (Cassazione 9 gennaio 2019, 285; Cassazione, Sezioni unite, 20 gennaio 2017, 1545; Cassazione 17 ottobre 2014, 22046; Cassazione 13 novembre 2012, 19714). Nell'individuazione, quindi, del regime di regolamentazione del rapporto contrattuale tra la società e l'amministratore con riferimento al diritto al compenso è decisivo l'esame della disciplina contenuta nello statuto della società, a cui l'amministratore, accettando la nomina, aderisce.

Il problema dell'erronea presunzione di onerosità del rapporto di amministratore applicata dalle Entrate nei diffusi avvisi di accertamento può quindi trovare soluzione (anche con riferimento alle società a responsabilità limitata) nell'inserimento nello statuto sociale di un'apposita clausola, la quale preveda espressamente che il mandato degli amministratori si presume a titolo gratuito in assenza di espressa deliberazione di un compenso loro spettante assunta dall'assemblea dei soci o dal consiglio di amministrazione. Per quanto tale clausola sia civilisticamente non necessaria, per le ragioni sopra esposte, il suo inserimento nello statuto sociale impedisce all'agenzia delle Entrate di poter formulare un avviso di accertamento fondato sulla presunzione che essa erroneamente invoca. In assenza di una simile disposizione statutaria, è opportuno che la gratuità del mandato gestorio sia invece espressamente prevista nel verbale dell'assemblea che nomina gli amministratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

| **Accessibilità** | **TDM Disclaimer**

ISSN 2499-1597 - Norme & Tributi Plus Fisco [<https://ntplusfisco.ilsole24ore.com>]

